

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

*Relatori:* BARETTA e BRUNETTA.

N. 1.

### EMENDAMENTI

---

*Seduta del 20 novembre 2012*

---

ART. 1.

*(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).*

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.*

**1. 1.** (ex 3. 88.) Garavini, Porta.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

1. 2. (ex \*3. 96. e \*3. 97.) Capano, Iannuzzi, Berretta.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1).

1. 3. (ex \*3. 95. e \*3. 98) Iannuzzi, Capano, Berretta.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: « per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra

euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. »

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

1. 4. (ex 3. 103.) Berretta, Iannuzzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: « per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al

richiamato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera c), allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ».

**1. 5.** (ex \*3. 17.) Samperi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 4. – (Lotta all'evasione fiscale).** 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

b) al comma 5, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

c) al comma 8, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

d) al comma 12, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

e) al comma 13, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro ».

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: « I soggetti di cui al

primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro ».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte del soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati al sensi dei comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri

6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1. **6.** (ex 3. 35.) Maurizio Turco, Bertrand, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 28.*

*Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 244.078.742 milioni di euro per l'anno 2013.*

1. **7.** (vedi 3. 117.) Borghesi, Mura, Ci-madoro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

**30-bis.** L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, è ridotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, del 10 per cento in misura permanente.

30-ter. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 30-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

f) la restante quota, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

1. 8. (ex 3. 89.) Narducci, Fedi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. L'aliquota Iva per l'editoria online di libri in formato elettronico, i

cosiddetti « e-books », che riguardano le tematiche dell'emigrazione italiana nel mondo è equiparata a quella speciale ridotta in vigore per la carta stampata pari al 4 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

1. 9. (ex 3. 84.) Narducci, Fedi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 31, sostituire le parole: ai commi da 32 a 47 con le seguenti: ai commi 32, 33, 34 e 35.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 42 e 44;

al comma 98, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 550,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 354,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 404,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 232 milioni.

1. 10. (vedi 3. 139.) Ghizzoni, Coscia, Fioroni, Albini, Bachelet, Calvisi, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi,

Lolli, Mazzarella, Nannicini, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: decreto interministeriale aggiungere le seguenti: 12 marzo 2012.

**1. 11.** (ex 3. 71.) Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, al comma 98, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2013, di 337,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 81 milioni di euro 2015.

**1. 12.** (vedi \*3. 141.) Ghizzoni, Coscia, Fioroni, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci, Verducci.

Commissione	Governo

Al comma 45, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**1. 13.** (ex 3. 56.) Minardo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 52.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.

**1. 14.** (ex 3. 78.) Morassut, Carella, Meta, Gasbarra, Pompili.

Commissione	Governo

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.

55-ter. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati annualmente in euro 356.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.

1. 15. (ex 3. 26.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici.

55-ter. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del comma 55-bis, sono versati al bilancio dello Stato.

1. 16. (ex 3. 27.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati.

55-ter. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato.

1. 17. (ex 3. 29.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.

55-ter. A decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato.

1. 18. (ex 3. 30.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

**55-bis.** I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono obbligati a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

**55-ter.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma **55-bis**, valutati in euro 5 milioni, sono versati al bilancio dello Stato.

**1. 19.** (ex 3. 31.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

**55-bis.** Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.

**55-ter.** I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma **55-bis**, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato.

**1. 20.** (ex 3. 32.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

**55-bis.** All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

« **6-bis.** Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione. »

**55-ter.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del comma **55-bis** sono versati al bilancio dello Stato.

**1. 21.** (ex 3. 33.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo



Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole: « su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ».

55-ter. All'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 le parole: « dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ».

1. **22.** (ex 3. 34.) Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, lettera b), sostituire le parole: 0,45 per cento con le seguenti: 0,46 per cento.

1. **23.** (ex 3. 116.) Di Giuseppe, Messina, Rota.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3,69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

1. **24.** (ex 3. 115.) Di Giuseppe, Messina, Rota.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. Le dotazioni del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 30 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

1. **25.** (ex 3. 105.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: possono inoltre procedere con le seguenti: inoltre procedono.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro a regime con le seguenti: 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, 115,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 26,77 milioni di euro per l'anno 2013, 105,02 milioni di euro per l'anno 2014, 144,04 milioni di euro per l'anno 2015, 105,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**1. 26.** Mantovano, Marinello, Santelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni;

al comma 98, sostituire le parole: di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di

euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**1. 27.** (ex 0. 3. 350. 5.) Fiano, Rosato.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 76, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito il Ministero della difesa provvede, nei limiti delle risorse assegnate, al progressivo assorbimento, secondo l'ordine di merito, degli idonei al Concorso indetto il 25 febbraio 2012 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno VFP1 quadriennale VFP4 ovvero in rafferma annuale.

**1. 28.** (vedi 0. 3. 350. 3.) Mantovano, Marinello, Santelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-bis. Al fondo di cui al comma 76 confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1.

**1. 29.** (ex 0. 3. 350. 6.) Rosato, Fiano.

Commissione	Governo

Al comma 77, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

**1. 30.** (ex 0. 3. 350. 4.) Rosato, Fiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

*77-bis.* Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « soccorso civile ».

**1. 31.** (ex 0. 3. 350. 7.) Rosato, Fiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 79, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le

seguenti: il Ministero dello sviluppo economico.

**1. 32.** (ex 0. 3. 010. 6.) Lulli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole: nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 79-bis.

*Conseguentemente:*

dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

*79-bis.* La dotazione del fondo di cui al comma 79, nelle more di quanto previsto dal comma 81, risulta comunque pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.

al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

**1. 33.** (ex 0. 3. 010. 14.) Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è altresì istituito con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese che, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, evidenzino crisi di liquidità conseguente a certificati ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

**1. 34.** (ex 0. 3. 010. 4.) Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 80, dopo la parola: università, aggiungere le seguenti: imprese che promuovono lo sviluppo e l'innovazione dell'export, anche attraverso l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici con età inferiore ai 35 anni.

**1. 35.** (ex 0. 3. 010. 3.) Simonetti, Bitonci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva,

posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.

**1. 36.** (ex 0. 3. 010. 13.) Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

*88-bis.* Le dotazioni del Fondo di finanziamento ordinario per le università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, per gli anni 203, 2014 e 2015 sono incrementate di 50 milioni annui.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca, programma: sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 50.000;  
CS: – 50.000.

2014:

CP: – 50.000;  
CS: – 50.000.

2015:

CP: – 50.000;  
CS: – 50.000.

**1. 37.** (ex 4. 58.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. Le risorse destinate alla tutela del diritto allo studio, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

1. 38. (ex 4. 55.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 89 con il seguente:

89. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni è riservata a favore dei comuni che pur non presentando squilibri strutturali di bilancio registrano, alla luce delle risultanze contabili, difficoltà di bilancio, con particolare riferimento all'ammontare dei residui passivi della spesa in conto capitale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

1. 39. (ex 5. 4.) Mario Pepe (PD).

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 90.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1.575 milioni di euro per l'anno 2015.

1. 40. (ex 5. 27.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

90-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Le Regioni, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le pro-

prie strutture amministrative, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettera a) nei termini e con le modalità previsti dalla medesima lettera. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al primo periodo procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane ».

**1. 41.** (ex 5. 36.) Albini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 91 con il seguente:*

All'articolo 16, comma 6, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 2.260 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 » e le parole: « 2.100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.600 milioni di euro ».

*Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere i commi 15 e 29.*

**1. 42.** (ex 5. 52.) Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:*

*91-bis.* Sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore riduzione stabilita ai sensi del comma 91 del presente articolo, i comuni che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011, non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica.

**1. 43.** (ex 5. 5.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 del presente articolo al fine di dare applicazione ai principi richiamati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della regione Sardegna, entro il 31 marzo 2013, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna, al fine di adeguarlo al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di com-

petenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e, comunque, nel rispetto dei saldi complessivi di finanza pubblica.

- 1. 44.** (ex 5. 10.) Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a sopprimere le comunità di valle.

- 1. 45.** (ex 5. 14. *parte ammissibile*) Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria classificate nel gruppo R di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal predetto decreto ».

- 1. 46.** (ex 5. 16.) Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 31 della legge 13 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« *7-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono considerate le risorse utilizzate dai comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti, a partire dal 1° gennaio 2013, al patto di stabilità interno, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*qua-*

ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

- 1. 47.** (ex 5. 18.) Vanalli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

- 1. 48.** (ex 5. 20.) Vanalli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accata-

stati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ».

- 1. 49.** (ex 5. 22.) Rainieri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 8, dopo le parole: « tenendo prioritariamente conto » sono aggiunte le seguenti: « di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

- 1. 50.** (ex 5. 33.) Cenni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro,



contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2013.

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

**1. 51.** (vedi 5. 48.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nel 2012. I contributi sono corrisposti ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2013.

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni.*

**1. 52.** (vedi 5. 34.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.

**1. 53.** (ex 5. 05.) Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:

a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite di 30.000 euro annui.

**1. 54.** (ex 5. 06.) Caparini, Stucchi, Pini, Bitonci, Fugatti, Consiglio, Forcolin.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.

**1. 55.** (ex 5. 07.) Caparini, Stucchi, Pini, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi

in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.

*9-ter.* Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**1. 56.** (ex 5. 012.) Mariani, Sereni, Marchi, Amici, Braga, Realacci, Morassut, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2002, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2 ».

**1. 57.** (ex 5. 015.) Osvaldo Napoli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

*94-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2 ».

**1. 58.** (ex 5. 041.) Albini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:*

94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, aggiungere in fine, i seguenti commi:

« 6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità

interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale ».

**1. 59.** (ex 5. 032.) Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 95, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**1. 60.** (vedi 6. 12.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla lettera a), le parole: « gli importi e le connesse prestazioni relative a » sono sostituite dalle seguenti: « gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei », e dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »

sono inserite le seguenti: « e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e »;

\* **1. 61.** (vedi 6. 14.) Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

*Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla lettera a), le parole: « gli importi e le connesse prestazioni relative a » sono sostituite dalle seguenti: « gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei », e dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e »;

\* **1. 62.** (vedi 6. 62.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 95, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla lettera a), le parole: « per tutta la durata dei contratti medesimi; » sono sostituite con le seguenti: « fino alla data del 31 dicembre 2012; a partire dal 1o gennaio 2013 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono a ridurre del 10 per cento l'importo complessivo dei suddetti contratti, con contestuale riduzione delle connesse prestazioni, tenendo particolare conto delle ri-

cadute occupazionali conseguenti alle riduzioni apportate a ciascun contratto; ».

**1. 63.** (vedi 6. 59.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 95, lettera a), dopo le parole: 10 per cento aggiungere le seguenti: per i contratti stipulati.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**1. 64.** (ex 6. 11.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 95, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera a), dopo le parole: « medesimi » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione di tutti quei servizi connessi alla fornitura di dispositivi medici, ».

Conseguentemente, all'articolo 3:

a) comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;

b) comma 19, sostituire le parole: « 0,05 per cento » con le seguenti: « 0,06 per cento ».

**1. 65.** (ex 6. 30.) Romele, Marinello.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 95, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla lettera a) dopo le parole: « contratti medesimi » sono aggiunte le seguenti: « la riduzione che decorre dal 1o gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei contratti stessi ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**1. 66.** (ex 6. 38.) Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Commissione	Governo

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al comma 96, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni;

al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 347,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 91 milioni e le parole: 6410 milioni di euro con le seguenti: 141 milioni di euro.

**1. 67.** (vedi 6. 73.) Palagiano, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 95, lettera b), dopo le parole: 4,4 per cento, aggiungere le seguenti: con esclusione dei dispositivi medici salvavita.

Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 747,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 491 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 541 milioni di euro.

**1. 68.** (vedi 6. 71.) Palagiano, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:

95-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni, le parole: 847,5 milioni di euro con le seguenti: 397,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 141 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 191 milioni di euro.

1. 69. (vedi 6. 74.) Palagiano, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

95-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano ai contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed a quelli relativi ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

95-ter. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole

« del presente decreto » sono inserite le seguenti: « fatti salvi i contratti che prevedono le condizioni di cui all'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

1. 70. (ex 6. 61.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 96, primo periodo, sopprimere le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013.

1. 71. (ex 6. 43.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbröllini, Sarubbi.

Commissione	Governo

Al comma 96, secondo periodo, sopprimere le parole: , ad esclusione della Regione siciliana,

1. 72. (ex 6. 22.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

96-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera *b*) è soppressa.

1. 73. (ex 6. 57.) Fontanelli, Miotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica alla spesa relativa all'acquisto di nuovi immobili già finanziati con vincolo di destinazione alla data di approvazione della presente legge, a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quella per i servizi agli studenti e le residenze universitarie.

Conseguentemente, al comma 100, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La disposizione non si applica alla spesa relativa a nuovi immobili in corso di realizzazione e a quella relativa a progetti già finanziati con vincolo di destinazione alla data di approvazione della presente legge, nonché a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

1. 74. (ex 7. 24.) Vassallo.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le procedure già avviate o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1. 75. (ex 7. 129.) Tullo, Rossa.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 98.

Conseguentemente all'articolo 3:

comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 502 milioni;



*sopprimere il comma 9.*

- 1. 76.** (vedi 7. 166.) Mura, Borghesi, Ci-madoro, Piffari.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 98.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le aliquote di accisa di cui al comma 9 sono ridotte del 50 per cento nelle regioni in cui sono dislocati stabilimenti di produzione di carburanti. I relativi oneri sono ripartiti sull'intero territorio nazionale.

- 1. 77.** (vedi 7. 22.) Pili.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 98.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota detto 0,1 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del

regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.;

*al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.*

- 1. 78.** (ex 7. 194.) Fugatti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Sostituire il comma 98 con il seguente:*

98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 409,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 25.

- 1. 79.** (vedi 7. 20.) Fogliato, Fugatti, Bitonci, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 98 con il seguente:

98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 423,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 856,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 906,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere i commi 26 e 27.

- 1. 80.** (vedi 7. 21.) Fogliato, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni

con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

- 1. 81.** (ex 0. 7. 300. 11.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 850 milioni di euro per

l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento ».

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 82. (ex 0. 7. 300. 10.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Commissione	Governo

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento ».

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 83. (ex 0. 7. 300. 9. e 0. 7. 300. 14.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Commissione	Governo

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2013, di 525 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 245 milioni per l'anno 2013 e di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

1. 84. (vedi 7. 199.) Siragusa, De Pasquale, Mariani.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 65 milioni;

alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale..., voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Legge 328/2000, Fondo

per le politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2013:

CP: + 400.000;  
CS: + 400.000.

2014:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000.

1. 85. (vedi 7. 170.) Palagiano, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 150.000;  
CS: + 150.000.

2014:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;  
CS: + 250.000.

**1. 86.** (vedi 7. 175.) Evangelisti, Di Stanislao, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 2:*

*al comma 30, primo periodo, dopo le parole: esigenze indifferibili aggiungere le seguenti: di cui all'elenco n. 3.*

*al comma 31, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014;*

**1. 87.** (vedi 0. 8. 501. 7.) Borghesi, Mura, Palagiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per*

l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni.

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: « spese sostenute entro il 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « spese sostenute a decorrere dall'anno 2012 ».*

**1. 88.** (vedi 7. 160.) Borghesi, Mura, Pifarì, Cimadoro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015 e di 491 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013.*

**1. 89.** (vedi 7. 159.) Borghesi, Mura, Pifarì, Cimadoro.

Commissione	Governo

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni;

b) alla Tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico, Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998, disciplina delle locazioni:

2013:

CP: + 150.000;  
CS: + 150.000.

2014:

CP: + 150.000;  
CS: + 150.000.

2015:

CP: + 150.000;  
CS: + 150.000.

**1. 90.** (vedi 7. 172.) Borghesi, Mura, Pif-fari.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno

2015 e di 641 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2013, di 748,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 493 milioni di euro per l'anno 2015 e di 543 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

**1. 91.** (vedi 0. 7. 300. 76.) Schirru.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva attuazione alla sperimentazione del programma « carta acquisti », di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012. n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a detto programma assegnata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse di cui al presente comma.

**1. 92.** (vedi 7. 173.) Palagiano, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 205 milioni di euro per l'anno 2013, di 802,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 546 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

1. 93. (vedi 7. 197.) Siragusa, De Pascuale, Mariani.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 222 milioni di euro per l'anno 2013, di 834,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 565 milioni di euro per l'anno 2015 e di 615 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione. Programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino disciplina in materia sanitaria – Art. 12, comma 2:

Fondo finanziamenti attività ricerca (2.1 – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 28.000;  
CS: + 28.000;

2014:

CP: + 13.000;  
CS: + 13.000;

2015:

CP: + 26.000;  
CS: + 26.000.

1. 94. (vedi 7. 167.) Palagiano, Mura, Borghesi, Zazzera.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2013, di 837,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 581 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:

a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali

svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;

b) espressamente previsti da norme comunitarie o istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie;

c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali.

**1. 95.** (vedi 7. 180.) De Biasi, Carlucci, Coscia, Carra, Levi, Verducci, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Tocci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2013, di 842,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 586 milioni di euro per l'anno 2015 e di 636 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

29-bis. I commi 17 e 18 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le disposizioni e i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379.

**1. 96.** (vedi 7. 158.) Palagiano.

Commissione	Governo

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 641 milioni con le seguenti: 250 milioni.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

30-bis. Dal 1° gennaio 2013, nei comuni a elevato rischio sismico situati nelle zone 1 e 2, e nel limite annuale delle risorse pari a 900 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono un immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo;

*b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà in-*



dustriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

2014:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

2015:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

**1. 97.** (vedi 7. 162.) Borghesi, Mura, Messina, Piffari.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 102, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se non per sostituire autovetture cessate dalla circolazione per demolizione.*

**1. 98.** (ex 7. 43.) Vanalli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Commissione	Governo

*Al comma 102, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso delle autovetture di servizio e di rappresentanza, da parte delle pubbliche amministrazioni come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 e successive modificazioni, è vietato per gli spostamenti dall'abitazione dei soggetti legittimati, verso e da il luogo di lavoro.*

**1. 99.** (ex 7. 60.) Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 103, dopo le parole: Le disposizioni dei commi aggiungere le seguenti: 97, capoverso 1-quater, e.*

**1. 100.** (ex 7. 6.) Ascierio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 103, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e delle polizie municipali.*

**\* 1. 101.** (ex 7. 81.) Osvaldo Napoli.

Al comma 103, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e delle polizie municipali.

\* 1. 102. (ex 7. 105.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 103, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e delle polizie municipali.

\* 1. 103. (ex 7. 139.) Graziano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 103, aggiungere, in fine, le parole: e per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali e istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia.

1. 104. (ex 7. 134.) Verducci, De Biasi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:

103-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni legislative vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno-Dipar-

timento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, come individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel Rapporto di analisi e valutazione della spesa relativo all'anno 2012, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, procede alla conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa al fine di realizzare un effettivo miglioramento dell'efficienza e dell'allocazione della spesa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

103-ter. I risparmi derivanti dalle attività di cui al comma 103-bis sono riallocati nell'ambito della stessa amministrazione al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a copertura del *turn over* per un importo pari all'entità dei risparmi stessi.

1. 105. (ex 7. 109.) Rosato, Fiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 106.

1. 106. (ex \*7. 38.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

Al comma 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica a quegli enti che, alla data del conferimento dell'incarico, non dispongono, nella propria pianta organica, delle adeguate competenze professionali.

1. 107. (ex 7. 39.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 107 con il seguente:

107. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì escluse le associazioni di rappresentanza delle imprese nelle loro strutture organizzative, settoriali e territoriali, nonché gli enti di diritto privato di natura associativa o societaria, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, che svolgono attività riconducibili alle loro finalità istituzionali »;

b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi ».

1. 108. (ex 7. 115.) De Micheli.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 109.

1. 109. (ex 7. 116.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 109, aggiungere i seguenti:

109-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 450 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

109-ter. Le risorse di cui al comma 109-bis sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Conseguentemente i commi 75 e 76 del medesimo articolo 4 sono soppressi.

1. 110. (ex 7. 42.) Goisis, Rivolta, Grimaldi, Cavallotto, Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 110 con il seguente:

110. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione » sono soppresse;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di assicurare certezza e trasparenza nella comparabilità, Consip Spa e le centrali di committenza regionali specificano e mettono a disposizioni sui loro siti tutti i parametri economici e le caratteristiche del bene oggetto della convenzione che concorrono a determinare i corrispettivi e le modalità utilizzate per effettuare il calcolo ».

**1. 111.** (ex 7. 117.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 111, con il seguente:*

111. L'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012 è soppresso.

**1. 112.** (ex 7. 120.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:*

115-bis. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di ri-

sorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati « finanziamento tramite terzi », allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

115-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più ele-

vati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

115-*quater*. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.

1. 113. (vedi 7. 71.) Margiotta, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Realacci, Rubinato, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 116, 117, 118 e 119.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 mila euro annui.

1. 114. (vedi 7. 79.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

122. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.

123. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1. 115. (vedi 7. 8.) Barbato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

122. I partiti e i movimenti politici che abbiano cessato la propria attività, anche

in ragione della loro inclusione o fusione in nuovi partiti o movimenti politici, sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a restituire le somme percepite a titolo di rimborso per le spese elettorali per la partecipazione alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, svoltesi successivamente al 2006, che siano ancora nella loro disponibilità e per le quali non siano stati assunti impegni alla data del 30 ottobre 2012.

123. Le risorse di cui al comma 122 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad integrare le risorse destinate agli interventi di natura assistenziale di cui all'articolo 2, comma 16.

**1. 116.** (vedi 7. 9.) Barbato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

122. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono abrogati.

**1. 117.** (ex 7. 177.) Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

122. La legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 1, con l'esclusione dei commi 2, 3 e 4, e gli articoli 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

**1. 118.** (ex 7. 178.) Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)**

\* \* \*

**ART. 2.**

*(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 295 milioni con le seguenti: 518 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle destinate al programma cooperazione allo sviluppo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 sino al 2022.*

**2. 1.** (ex 8. 67.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 85 milioni di euro per l'anno 2014 e di 515 milioni di euro per l'anno 2015.

2. 2. (ex 8. 189.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e alla prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 3. (ex 8. 188.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le risorse di cui ai commi 3 e 4 sono ripartite secondo parametri oggettivi

tenendo conto del livello infrastrutturale ferroviario di ogni singola regione, con particolare riferimento agli allacci ferroviari portuali delle regioni insulari, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 4. (ex 8. 73.) Pili.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, al comma 6:

sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 35 milioni;

sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2014.

sostituire le parole: 305 milioni con le seguenti: 290 milioni;

sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2016.

2. 5. (vedi 8. 187.) Rubinato.

Commissione	Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale di ogni singola regione, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 6. (ex 8. 72.) Pili.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014, di 255 milioni di euro per l'anno 2015 e di 350 milioni di euro per l'anno 2016.

6-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzato, nelle modalità ivi previste, il trasferimento ai comuni di Venezia e Chioggia di un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. 7. (vedi 8. 359.) Martella, Viola, Murer.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 11, dopo le parole: Torino – Lione, aggiungere le seguenti: , nonché per

l'andamento della linea ferroviaria Catania – Palermo.

2. 8. (ex 8. 90.) Garofalo, Germanà, Gi-biino.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per gli investimenti programmati per la realizzazione delle parti di competenza nazionale della rete e dei nodi TEN-T in Sicilia e in Calabria, con particolare riferimento all'adeguamento dell'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, alla velocizzazione dell'asse ferroviario Catania-Palermo e al completamento dell'asse stradale 106 Ionica è autorizzata la spesa di 245 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015.

Conseguentemente:

al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 5 milioni;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.

2. 9. (vedi 8. 111.) Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Morassut, Benamati, Bocci,



Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Al fine di limitare l'impatto sociale della realizzazione delle opere comprese nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, si applicano, a favore delle popolazioni abitanti nei territori interessati dai cantieri e per l'intera durata dei lavori, le norme di cui agli articoli 340, 341, 341-bis, 341-ter, 341-quater e 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11-ter. Per il finanziamento delle misure di cui al comma 11-bis il fondo di cui all'articolo 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentato di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**2. 10.** (ex 8. 126.) Lovelli.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

27-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

27-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 27-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

**2. 11.** (vedi 8. 551.) De Pasquale.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 12.*

**2. 12.** (vedi 8. 115. e 8. 156.) Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Forcolin, Montagnoli.

Commissione	Governo

*Sostituire il comma 12 con i seguenti:*

12. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

12-bis. Al riparto delle risorse di cui al comma 12, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013.

**2. 13.** (vedi 8. 222.) Ventura, Rubinato, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Sereni, Verducci, Fluvi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 127 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della tratta Mercato San Severino-Fratte del raccordo autostradale Salerno-Avellino, che collega le autostrade A30 Caserta-Roma ed A3 Salerno-

Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 123 milioni di euro per l'anno 2013.

**2. 14.** (vedi 8. 124.) Iannuzzi, Margiotta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni.*

*Conseguentemente, al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.*

**2. 15.** Lanzarin, Dussin, Togni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Le risorse di cui al comma 12 sono ripartite secondo parametri oggettivi tenendo conto del livello infrastrutturale stradale, ferroviario, energetico di ogni singola regione, con particolare riferimento ai *gap* infrastrutturali delle regioni insulari, in attuazione dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**2. 16.** (ex 8. 71.) Pili.

Commissione	Governo

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è ripartito tra le diverse aree del Paese senza il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.

12-ter. È soppresso il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

**2. 17.** (ex 8. 169.) Torazzi, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 65 è abrogato.

**2. 18.** (ex 8. 363.) Marchi, Vico, Ginefra.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.

**2. 19.** Lanzarin, Dussin, Togni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è soppresso.

**2. 20.** (ex 8. 148.) Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, prima delle parole « Il diritto alla pensione » sono inserite le seguenti: « Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992 ».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

C.P.: – 6.000.000;

C.S.: – 6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4 – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione

delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

2. 21. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 19. e 8. 128.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, non trova applicazione per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il dissesto finanziario.

2. 22. (ex 8. 150.) Simonetti, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, non trova applicazione per gli enti i cui consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**2. 23.** (ex 8. 149.) Simonetti, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per la determinazione dell'importo del Fondo di cui al comma 15, ed attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

**2. 24.** (ex 8. 153.) Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro.

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

f) alla Tabella E Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 25.** (vedi 8. 141.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

16. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato « Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente

al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 », nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20, 21-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 16-bis.6 e le risorse stanziata a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

16-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

c) all'alinea, dopo le parole: « continuano ad applicarsi » sono aggiunte le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e »;

d) alla lettera a), le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

2) le parole da: « in tale secondo caso » fino a: « in vigore dal presente decreto » sono sostituite dai seguenti periodi: « I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età. »;

g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni

di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile ».

16-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

16-bis.2. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle

seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

16-bis.3. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

16-bis.4. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

16-bis.5. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che

hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

16-bis.6. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 16, affluiscono quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: « e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento. ». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

*Conseguentemente:*

*al comma 17, sostituire le parole: di cui al comma 16 con le seguenti: di cui ai commi da 16 a 16-bis.4;*

*al comma 18, lettera c), sostituire le parole: in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16 con le seguenti: in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 16-bis a 16-bis.4;*

*sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. I benefici di cui ai commi da 16 a 16-bis.6 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del « Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 », di cui al comma 16;



*sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;

*sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate,

del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

*sopprimere il comma 22;*

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

**2. 26.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 56.) Paladini, Borghesi, Mura, Di Pietro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

2) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre

2011,» sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

3) dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

« *e-ter*) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

1) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

2) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;

3) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31

dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

4) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi. ».

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sot-*

toutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

**2. 27.** (vedi 0. 8. 500. *(Nuova formulazione)*. 29.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione

secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo;

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: –6.000.000;  
CS: –6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 28.** (vedi 8. 125.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo;

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 –cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese,

mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 29.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione). 18.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, lettera a), sopprimere le parole:* cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e.

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* 315 milioni *con le seguenti:* 115 milioni.

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare

per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

*alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 30.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 32.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 31.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 17.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 16, lettera b), alinea, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4 – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 32.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 34.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 16, lettera b), alinea, sopprimere le parole: con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come riferimento dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche* per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 33.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 35.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

Al comma 16, lettera c), alinea, dopo le parole: ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti aggiungere le seguenti: da cui risulti in modo inequivoco una data certa e verificabile.

**2. 34.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 51.) Beltrandi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 16, lettera c), alinea, sopprimere le parole: dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 35.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 36.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo



Al comma 16, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro trentasei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 36.** (vedi O. 8. 500. (Nuova formulazione) 37.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo

sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

*alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su

investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

2. 37. (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 39.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge*

finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 38.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 41.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di

fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 19, sostituire le parole:* nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 634 milioni di euro per l'anno 2014, di 635 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 546 milioni di euro per l'anno 2017, di 530 milioni di euro per l'anno 2018, di 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;

b) *dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

20-bis. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 20, il beneficio di cui al comma 16 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento ».

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**2. 39.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 55.) Borghesi, Paladini, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera b) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 24 e 29;

al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88

del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

- 2. 40.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 38.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 18, lettera b), sopprimere le parole: cessazione del rapporto di lavoro precedente.*

- 2. 41.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 25.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: la cui data di sottoscrizione risulti da elementi certi e verificabili.*

- 2. 42.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 52.) Beltrandi.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 43.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione). 23. e 8. 129.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole: in modo da assicurare le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per le ulteriori annualità fino a tutto il 2019.

**2. 44.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 27.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

Al comma 20, quarto periodo, dopo le parole: accertate a consuntivo aggiungere le seguenti: dopo aver espletato le procedure di comunicazione a tutti i lavoratori interessati dai decreti interministeriali 1o giugno 2012 e 5 ottobre 2012.

**2. 45.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 28.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 21 con i seguenti:

21. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito con il seguente:

« 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento. »;

b) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento »;

21-bis. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

21-ter. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni cui comma 21, eccedenti quelle necessarie a compensare integralmente gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, sono versate al fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, di cui all'articolo 1, comma 79, della presente legge.

**2. 46.** (ex 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 53.) Boccia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: sei volte con le seguenti: dieci volte.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 24 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3:*

*comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;*

*comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;  
CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4 – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contribuiti in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 47.** (vedi 0. 8. 500. (Nuova formulazione) 46.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

*22-bis.* Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le imprese aventi diritto alle agevolazioni riferite al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. Nello specifico i soggetti aventi diritto ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e dalla legge n. 56 del 2006 i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge godono del requisito di accesso al fondo in questione vengono ricompresi nel previsto decreto ministeriale nel rispetto delle priorità cronologiche di cui al capoverso precedente.

**2. 48.** (ex 8. 215.) Fiorio.

Commissione	Governo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

*22-bis.* All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e».

Conseguentemente, all'articolo 3:

a) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

b) al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto con le seguenti: con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto;

c) dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

*40-bis.* All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

**2. 49.** (ex 8. 326.) Ghizzoni, Coscia.

Commissione	Governo



*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

26-bis. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.

*sopprimere il comma 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

*alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

2. 50. (vedi 8. 140.) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere i commi 27 e 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nei limiti di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le*

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

*alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma "Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 51.** (vedi 8. 142.) Fedriga, Caparini, Gidoni, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nei limiti di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3:*

*dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1o gennaio 2013, è previsto:

a) i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013;

c) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono ridotte di otto punti percentuali;

*comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono*

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

*alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modifiche:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 52.** (vedi 8. 165.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 29;*

*al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni;*

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

*all'articolo 3:*

*dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale, la deduzione ai fini Irap di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.448, è innalzata ad euro 6.500 per il periodo di imposta 2013 e per il triennio 2013-2015 i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

*comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;*

alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: –6.000.000;

CS: –6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 53.** (vedi 8. 203.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

**40-bis.** In conseguenza delle eccezionale situazione di siccità che ha caratterizzato l'annata agraria 2012 nella regione Veneto, i terreni particolarmente danneggiati, nei quali risulta un danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria del triennio precedente, sono esenti dall'imposta sui redditi dominicali e agrari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**40-ter.** I territori ammessi a beneficiare della esenzione di cui al comma 40-bis sono individuati con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 54.** (ex 8. 194.) Callegari, Fabi, Forcolin, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 24.*

**2. 55.** (ex 8. 144. e 8. 157.) Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Simonetti, Laura Molteni, Fabi, Rondini, Fugatti, Comaroli, Polledri.

Commissione	Governo

Al comma 24, aggiungere, in fine, le parole: anche per ripianare le aziende territoriali ed ospedaliere delle province interne.

**2. 56.** (ex 8. 311.) Mario Pepe (PD).

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 25, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 0,7 centesimi »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate » sono sostituite dalle seguenti: « Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma ».

**2. 57.** (ex 8. 127.) Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: « Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: "Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni" »;

c) il comma 3 è abrogato.

25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2013, a

valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio ».

- 2. 58.** (ex 8. 108.) Mariani, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 27.*

- 2. 59.** (vedi 8. 68.) Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 27 con il seguente:*

27. Per le finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera*

lineare per un importo pari a 223 milioni di euro per l'anno 2013.

- 2. 60.** (vedi 8. 190.) Rubinato, De Pasquale.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 27, sopprimere il secondo periodo.*

- 2. 61.** Zazzera, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

27-bis. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 27 sono destinate prioritariamente alle scuole dell'infanzia e agli asili nido direttamente gestiti dai comuni.

- 2. 62.** (ex 8. 272.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 29.

- 2. 63.** (vedi 8. 136. e 8. 1445.) Fedriga, Caparini, Forcolin, Munerato, Bonino, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Montagnoli, Polledri, Comaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

*29-bis.* A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.

- 2. 64.** (ex 8. 52.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

Commissione	Governo

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

*29-bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

« 17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000 ».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

- 2. 65.** (ex 8. 240.) Favia, Palagiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

*29-bis.* All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « di beni culturali; » sono inserite le seguenti: « per il finanziamento di interventi straordinari a sostegno delle scuole pubbliche attraverso la predisposizione di piani speciali per la sicurezza e l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici ».

- 2. 66.** (ex 8. 342.) Antonino Russo.

Commissione	Governo

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, in materia di diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni, con le seguenti: 310 milioni.

2. 67. (vedi 8. 273.) Palagiano, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

« 11-bis. Nei limiti di spesa di 110 milioni, le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 68. (ex 8. 232.) Marinello, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.



*Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

**30-bis.** Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per l'anno 2013, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio e vulnerabilità.

**30-ter.** Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 30-*bis*, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2. 69.** (vedi 8. 271.) Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:*

**30-bis.** Al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475,

della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2013, di 200 milioni di euro.

**2. 70.** (vedi 8. 58.) Sani.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;

*comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.*

*alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge*

finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: –6.000.000;  
CS: –6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 71.** (vedi 8. 192.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.»

*dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione. 2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.;

*al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.*

*alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale », Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la*

coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425) *apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2013:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

**2. 72.** (vedi 0. 7.300. 42.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3:*

*dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

**40-bis.** All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: un importo pari a 4.600 euro sono sostituite dalle seguenti: un importo pari a 6.500 euro.

**40-ter.** Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7, e successive modificazioni.

*comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.*

*alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: -6.000.000;

CS: -6.000.000.

*dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 4. - 1.** Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

**2. 73.** (vedi 8. 200.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli.

Commissione	Governo

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui a peno o successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

alla tabella E, Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma: politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: -6.000.000;  
CS: -6.000.000.

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investi-

menti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

2. 74. (vedi 8. 371.) D'Amico, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è finanziato per un importo di 100 milioni di euro.

2. 75. (vedi 8. 266.) Mura, Borghesi, Palagiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni i cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015 ad eccezione della dotazione di cui alla legge n 431 del 1998;

b) alla tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, Voce Ministero delle infrastrutture 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del e dei trasporti, Legge n. rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690), con i seguenti importi:

2013:

CP: + 100.000;  
CS: + 100.000;

2014:

CP: + 100.000;  
CS: + 100.000;

2015:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000.

2. 76. (vedi 8. 237.) Morassut, Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Espósito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le varia-

zioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4. – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

2. 77. (vedi 8. 201.) Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Laura Molteni, Bitonci, Polledri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali a rilevanza co-

stituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, Voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 230 del 1988 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:*

2013: CP + 100.000;

2013: CS + 100.000.

**2. 78.** (vedi 8. 357.) Sereni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 305 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

**30-bis.** Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agro-alimentare, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è finanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

**2. 79.** (vedi 8. 61.) Trappolino, Fiorio.

Commissione	Governo

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 305 milioni.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 10.000.

**2. 80.** (vedi 8. 104.) Braga, Morassut, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 30, primo periodo, elenco n. 3, voce: Interventi diversi sopprimere i seguenti interventi:*

Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

**2. 81.** (ex 0. 8. 501. 8.) Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

Al comma 30, primo periodo, elenco n. 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Fondo unico per lo spettacolo: articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

**2. 82.** (ex 0. 8. 501. 15.) Verducci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, elenco n. 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Sostegno all'editoria: Legge 25 febbraio 1987, n. 67.

**2. 83.** (ex 0. 8. 501. 10.) Verducci, Ghizzoni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 30, primo periodo, elenco n. 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Benefici per i lavoratori « esodati »: articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**2. 84.** (ex 0. 8. 501. 4.) Bitonci, Simonetti, Fedriga, Fugatti.

Commissione	Governo

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nonché a favore della regione Piemonte interessata dall'evento di Expo 2015.

**2. 85.** (vedi 8. 180.) Nastri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, è incrementata nell'anno 2013 per l'importo di 500 milioni di euro, a carico del fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 30, nonché delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, concernente l'innalzamento dell'età per l'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici.

**2. 86.** (vedi 8. 290.) Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
« 3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord ».

**2. 87.** (ex 8. 176.) Fugatti, Bitonci, Montagnoli, Polledri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.*

**\* 2. 88.** (vedi 9. 1.) Velo.

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.*

**\* 2. 89.** (vedi 9. 7.) Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato dal gettito IRAP di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, delle spettanze determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1-ter. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di una apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con le seguenti: al mancato incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2;*

*comma 6:*

*primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno con le seguenti: entro il 30 settembre;*

*sopprimere il secondo periodo;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1 per l'esercizio 2013 è effettuata su base storica.*

**2. 90.** (vedi 9. 5.) Garofalo.

Commissione	Governo



Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: I criteri sono definiti anche tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale, e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea e più efficiente per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

**2. 91.** (ex 9. 35.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: , in particolare, con la seguente: anche.

**2. 92.** (ex 9. 36.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, dopo le parole: tenendo conto aggiungere le seguenti: del numero degli abitanti delle regioni e.

**2. 93.** (ex 9. 21.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, dopo le parole: e di servizi ferroviari regionali, aggiungere le seguenti: tenendo altresì conto delle aree delle regioni con un grave disagio sociale e territoriale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) un incremento di servizio per le aree marginali e fortemente depauperate delle regioni in coerenza con gli obiettivi di eguaglianza e di equità;

comma 8, dopo le parole: di interesse regionale e locale, aggiungere le seguenti: , anche quelle da costituirsi entro il 31 gennaio 2013,

**2. 94.** (ex 9. 10.) Mario Pepe (PD).

Commissione	Governo

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: nei territori anche con differenziazione dei servizi con le seguenti: e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale.

**2. 95.** (ex 9. 38.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: anche con differenziazione dei servizi.

**2. 96.** (ex 9. 37.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole razionalizzare e.

**2. 97.** (ex 9. 39.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

**2. 98.** (ex 9. 40.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, sopprimere il comma 5.

**2. 99.** (vedi 9. 16.) Desiderati, Di Vizia, Crosio, Buonanno, Fugatti, Bitonci.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. A seguito della riprogrammazione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche

ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, possono essere oggetto di revisione ».

**2. 100.** (ex 9. 41.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi e le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**2. 101.** (vedi 9. 18.) Crosio, Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Fugatti, Bitonci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e sostituiscono fino alla fine del periodo.*

**2. 102.** (ex 9. 17.) Di Vizia, Crosio, Buonanno, Desiderati, Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**2. 103.** (ex 9. 19.) Buonanno, Desiderati, Di Vizia, Crosio, Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.*

**\* 2. 104.** (ex 9. 4.) Lovelli.

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.*

**\* 2. 105.** (ex 9. 6.) Bitonci, Fugatti.

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.*

**\* 2. 106.** (ex 9. 26.) Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 8 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.

\*\* 2. 107. (ex 9. 23.) Osvaldo Napoli.

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1, trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al comma 8 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.

\*\* 2. 108. (ex 9. 9.) Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 9, dopo il primo periodo, ag-

giungere il seguente: Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.

\* 2. 109. (ex 9. 8.) Bitonci, Fugatti.

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota pari almeno al 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, tram, metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.

\* 2. 110. (ex 9. 24.) Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 10, alinea, sopprimere il secondo periodo.

\*\* 2. 111. (ex 9. 20.) Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fugatti, Bitonci.

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 10, alinea, sopprimere il secondo periodo.

\*\* 2. 112. (ex 9. 43.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 10, sopprimere la lettera b).

**2. 113.** (ex 9. 42.) Borghesi, Mura, Monai.

Commissione	Governo

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)**

\* \* \*

ART. 3.

*(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle).*

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite

le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

**3. 1.** (vedi 12. 358). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

**3. 2.** (vedi 12. 361). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2015, la lettera e) con le seguenti:

« e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento. ».

3. 3. (vedi 12. 359). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dal-

l'anno fiscale 2015, la lettera e) con le seguenti:

« e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro, 46 per cento ».

3. 4. (vedi 12. 360). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

3. 5. (vedi 12. 362). Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2-quater. Il decreto di cui al comma 1-ter è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il

medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 1-ter, rispetto a quello indicato nel DEF.

2-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma 1-ter deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 1-ter per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 1-ter, rispetto a quello dell'anno precedente.

2-sexies. I decreti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.

2-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 1-ter è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-quater.

2-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 1-ter del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre

1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 6.** (ex 12. 394). Borghesi, Cimadoro, Monai, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale, per l'assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, come rideterminato dai commi 3 e 4, dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è calcolato al netto dell'incremento dell'IVA di cui al comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Missione:* tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) *Programma:* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2): *voce:* Ministero per i beni e le attività culturali – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: -85.000;  
CS: -85.000.

2014:

CP : -172.000;  
CS: -172.000.

**3. 7.** (ex 12. 261.) Marinello.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma *2-quater*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

*2-ter.* Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: « *b.1)* Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica.

*2-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli



incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 2-bis.

**3. 8.** (vedi 12. 395). Mura, Borghesi, Barbato, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Le detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-ter, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013, di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati previsti dal comma 2-bis.

**3. 9.** (vedi 12. 396). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento ».

*Conseguentemente:*

a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni di euro nell'anno 2013 con le seguenti: 500 milioni di euro nell'anno 2013;

b) sopprimere i commi da 5 a 7.

**3. 10.** (vedi 12. 368). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

*e-bis)* oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

*e-ter)* oltre 150.000 euro, 49 per cento ».

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni di euro nell'anno 2013 con le seguenti: 800 milioni di euro nell'anno 2013;*

**3. 11.** (vedi 12. 372). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Gli incentivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del predetto decreto si applicano, per ciascuno degli

anni 2013 e 2014, fino alla concorrenza delle somme di cui al periodo precedente.

**3. 12.** (vedi 12. 389). Borghesi, Paladini, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Fino al 31 dicembre 2013, è introdotta un incentivo per la produttività del lavoro a favore delle imprese che investono in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo.

**3. 13.** (vedi 12. 390). Borghesi, Cimadoro, Mura, Paladini.

Commissione	Governo

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni con le seguenti: 888 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 338 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis). In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 7,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 62 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014, Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio », nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta-

menti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

**3. 14.** (vedi 12. 329.) Vaccaro, De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 950 milioni con le seguenti: 915 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 365 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, il limite di importo complessivo giornaliero, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è elevato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione della misura. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 35 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della

citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio », nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

**3. 15.** (vedi 12. 328.) Vaccaro, De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse del presente comma confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro il 28 febbraio 2013, sono definite le modalità applicative, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio.

**3. 16.** (vedi 12. 289.) Ventura, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Fluvi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: a politiche per l'incremento della produttività con le seguenti: a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese.*

**3. 17.** (vedi 12. 365.) Borghesi, Mura, Cimadoro.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese.*

**3. 18.** (ex 0. 7. 300. 12.) Borghesi, Mura, Cimadoro, Zazzera.

Commissione	Governo

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi a carico delle micro, piccole e medie imprese.

**3. 19.** (vedi 12. 103.) Dal Lago, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Polledri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

*3-bis.* In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale limitatamente all'importo eccedente la somma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e fino al raggiungimento della soglia di 7,00 euro, sono soggette ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

*3-ter.* Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 le somme di cui al comma *3-bis* beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare dal comma precedente e a concorrenza della somma di 50 milioni per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.

*3-quater.* Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi *3-bis* e *3-ter* entro il 15 gennaio 2013.

**3. 20.** (ex 12. 424.) De Micheli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

*3-bis.* Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto al precedente comma 3.

*3-ter.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma *3-bis*, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

**3. 21.** (ex 12. 425.) De Micheli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3-ter. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: « il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale ».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. 22. (ex 12. 191.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 5, dopo le parole: o affidati aggiungere le seguenti: , purché effettivamente residenti in Italia.

3. 23. (vedi 0. 7. 300. 40.) D'Amico.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

3. 24. (vedi 12. 382). Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 800 per ciascun figlio » sono sostituite dalle seguenti: « 860 per ciascun figlio ».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 545 milioni di euro per l'anno 2013 e a 606 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. 25. (ex 12. 62.) Polledri, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « entro il 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo di imposta in corso alla predetta data ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui ad periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 83 milioni di euro per l'anno 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, e 83 milioni di euro dal 2016 al 2023.

**3. 26.** (ex 12. 142.) Realacci, Mariani, Saglia, Morassut, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

**3. 27.** (ex 12. 288). Borghesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « ridotte nella misura del 50 per cento » sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

*17-bis.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: « operano una ritenuta del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

*b)* al comma 3-bis, le parole: « una ritenuta con aliquota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

**3. 28.** (ex 12. 403). Cimadoro, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. I commi 290, 291, 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituiti dai seguenti:

« 290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull'*Oil Bulletin* della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.

291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.

293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013 ».

**3. 29.** (ex 12. 301.) Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Commissione	Governo



Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

3. 30. (ex 12. 188.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Conseguentemente, al comma 14, premettere il seguente: 0.14. All'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, lettera e), le parole: « 43 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 44 per cento ».

3. 31. (vedi 12. 287. Strizzolo).

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

3. 32. (vedi 12. 290.) Ventura, Calvisi, Boccia, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misioni, Nannicini, Rubinato, Sereni, Verducci, Marchignoli, Fluvi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. 33. (vedi 0. 7. 300. 50.) Fogliato, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Poliedri, Simonetti.

Commissione	Governo

*Sopprimere i commi 10, 11 e 12.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

**3. 34.** (vedi 12. 96.) Fogliato, Rivolta, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Polledri, Comaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 10, 11 e 12.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**\* 3. 35.** (vedi 12. 431.) De Micheli.

*Sopprimere i commi 10, 11 e 12.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un*

importo pari a 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**\* 3. 36.** (vedi 12. 387.) Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

« 14. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: “operano una ritenuta del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”;

*b)* al comma 3-*bis*, le parole: “una ritenuta con aliquota del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni” ».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.*

**3. 37.** (ex 12. 391.) Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

*Al comma 12, sostituire le parole:* dopo il 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* , rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** Al fine di non penalizzare i comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'aliquota Iva di cui ai commi da 10 a 12.

**12-ter.** Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 12-bis sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

**3. 38.** (ex 0. 7. 300. 52.) Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

**12-bis.** Al fine di non penalizzare i Comuni nell'erogazione dei servizi socio sanitari, è costituito un fondo presso il Ministero dell'interno con lo scopo di

neutralizzare l'aumento dell'aliquota iva di cui ai commi da 14 a 16.

**12-ter.** Il fondo di cui al comma precedente è alimentato dalla riduzione del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, per un importo di 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**12-quater.** Le modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 12-bis sono affidate ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**3. 39.** (ex 12. 88.) Forcolin, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente:*

*al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

*al comma 15, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

*al comma 42, aggiungere in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in manie, lineare per un importo

pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 40.** (vedi 12. 411.) Favia, Di Stanislao.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente:*

*al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;*

*al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**3. 41.** (vedi 12. 388.) Mura, Di Pietro, Borghesi, Paladini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle*

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**3. 42.** (ex 0. 7. 300. 46. e 12. 89.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 195,9 milioni per l'anno 2013, 241 milioni di euro per l'anno 2014 e 234 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.*

**3. 43.** (vedi 12. 392.) Di Stanislao, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « operano una ritenuta del 20 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo II, comma I, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni »;

*b*) al comma 3-*bis*, primo periodo le parole: « una ritenuta con aliquota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

**3. 44.** (vedi 12. 393.) Di Stanislao, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:*

14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il

campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. Sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

*Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

**3. 45.** (ex 12. 397.) Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d*) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *e*), *f*) e *g*) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.*

**3. 46.** (ex 12. 33.) Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello

Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,1 per cento sul valore d'acquisto del titolo, ed è dovuta sulla posizione netta consegnata alla data del regolamento delle operazioni. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, le operazioni su strumenti finanziari partecipativi di società aventi capitale sociale inferiore a 50 milioni di euro, nonché le operazioni poste in essere da soggetti diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d*) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007, nonché le transazioni aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *e*), *f*) e *g*) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche se residenti al di fuori del territorio dello Stato.*

**3. 47.** (ex 12. 31.) Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi

da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

**3. 48.** (ex 12. 398.) Barbato, Borghesi, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, primo periodo premettere le parole:* In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

*Conseguentemente:*

*a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole:* sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;

*b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;

*c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;

*d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

**3. 49.** (ex 12. 300.) Causi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, primo periodo, premettere le parole:* In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria.

*Conseguentemente, al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 14 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

**3. 50.** (ex 12. 299.) Causi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, primo periodo, dopo le parole:* residenti nel territorio dello Stato *aggiungere le seguenti:* con capitalizzazione

di borsa superiore a 500 milioni di euro al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta .

*Conseguentemente:*

*al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole:*, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

*al comma 14, aggiungere, infine, il seguente periodo:* L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

*al comma 15, sostituire le parole:* 0,05 per cento *con le seguenti:* 0,01 per cento;

*al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'aliquota dell'imposta di cui al presente comma si raddoppia per le transazioni svolte al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello europeo qualora lo strumento finanziario risulti quotato in una delle predette sedi;

*al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con il medesimo decreto può essere rimodulata, a parità di gettito complessivo e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'aliquota d'imposta di cui al comma 15 al fine di rendere più gravosa quella relativa a transazioni stipulate per finalità speculative rispetto alle transazioni direttamente connesse all'operatività di soggetti imprenditoriali stipulate a copertura dei rischi di fluttuazione della quotazione di materie prime o beni necessari per il processo produttivo, ovvero di valute nonché di tassi di interesse.

**3. 51.** (ex 12. 284.) Ventucci.

Commissione	Governo

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:* con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione, *con le seguenti:* con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento su a compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro ».

**3. 52.** (ex 12. 334.) Boccia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:* con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con le seguenti aliquote commisurate



rate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni.

**3. 53.** (ex 12. 320.) Boccia.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,03 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta allo 0,01 per cento qualora la compravendita riguardi azioni o altri strumenti partecipativi emessi da una società con capitalizzazione inferiore a 100 milioni di euro 10;*

*al comma 15, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,09 per cento;*

*al comma 17, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: sentita la CONSOB.*

**3. 54.** (ex 12. 46.) Barbato.

Commissione	Governo

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,03 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta allo 0,01 per cento qualora la compravendita riguardi azioni o altri strumenti partecipativi emessi da una società i cui titoli siano emessi per la prima volta a quotazione in un mercato regolamentato, e sia conclusa entro i primi due anni dalla quotazione;*

*al comma 15, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,09 per cento;*

*al comma 17, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: sentita la CONSOB.*

**3. 55.** (ex 12. 47.) Barbato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: con 0,06.*

*Conseguentemente:*

*al comma 19, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;*

*alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle fi-*

nanze – legge n. 67 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

+70.000;  
+70.000;  
+70.000.

**3. 56.** (ex 12. 445.) De Biasi, Levi, Carra, Carlucci, Coscia, Verducci, De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Tocci.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.*

**3. 57.** (ex 12. 298.) Causi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Pre-*

sidente della Repubblica n. 600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato.

**3. 58.** (ex 12. 295.) Causi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 16, aggiungere, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata.*

**3. 59.** (ex 12. 296.) Causi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito

alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

**3. 60.** (ex 12. 399.) Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000. ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**3. 61.** (ex 12. 331.) Marchignoli.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**3. 62.** (ex 12. 330.) Froner, Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000 ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.*

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 63.** (ex 12. 333.) Quartiani, Duilio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**3. 64.** (ex 12. 332.) Duilio, Quartiani.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 ».

**\* 3. 65.** (ex 12. 49.) Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 ».

**\* 3. 66.** (ex 12. 121.) Bitonci, Fugatti, Polledri, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Simonetti, Comaroli.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 ».

\* **3. 67.** (ex 12. 317) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

« 9-ter. Sono esclusi dall'imposta gli immobili acquistati dall'impresa costruttrice e destinati a nuova vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso beati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 68.** (ex 12. 426.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, relativi a imprese costruttrici acquirenti. La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 69.** (ex 12. 427.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209,

convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2013, se, in ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma dei periodi precedenti è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In quest'ultimo caso, il credito è cedibile da parte del cessionario. ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 70.** (ex 12. 324.) Strizzolo.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

24-bis. Sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali i contratti di

permuta immobiliare, ove conclusi tra imprese cessionarie operanti nel settore delle costruzioni e persone fisiche cedenti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità per l'esenzione dalle imposte di cui al precedente periodo.

24-ter. Al fine di provvedere agli oneri di cui al comma 24-bis, a decorrere dall'anno 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 71.** (ex 12. 198.) Polledri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole:* 2013, 2014 e 2015 *con le seguenti:* 2012, 2013 e 2014.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo;*

*sopprimere il comma 26;*

*sopprimere il comma 27;*

*comma 30:*

*primo periodo, sostituire la parola:* 2014 *con la seguente:* 2013;

*primo periodo, sostituire le parole 5 per cento con le seguenti: 10 per cento; sopprimere il secondo periodo.*

**3. 72.** (ex 0. 7. 300. 23.) Zucchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: i commi 1093 e 1094 con le seguenti: il comma 1093 e il secondo periodo del comma 1094;*

*al comma 27, sostituire le parole: possono essere adottate con le seguenti: sono dettate.*

**3. 73.** (vedi 0. 7. 300. 82.) Marinello, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 25, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, non si applica la rivalutazione di cui al primo periodo.*

*Conseguentemente, le dotazioni del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

**3. 74.** (ex 12. 148.) Negro, Rainieri, Fuggati, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

*25-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui*

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**3. 75.** (vedi 12. 172.) Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

*Conseguentemente, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

**38-bis.** A decorrere dal 1o gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013, 44 milioni di euro per l'anno 2014 e 44 milioni di euro per l'anno 2015.

**3. 76.** (vedi 12. 195.) Commercio, Lombardo, Oliveri.

Commissione	Governo

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

**\* 3. 77.** (vedi 12. 405.) Di Giuseppe, Messina, Rota.

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

**\* 3. 78.** (vedi 12. 183.) Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Servodio, Sani, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Trappolino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 26, sostituire le parole: i commi 1093 e 1094 con le seguenti: il*



comma 1093 ed il secondo periodo del comma 1094.

**3. 79.** (ex 12. 260.) Marinello, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 2014 con le seguenti: a decorrere dal 2013.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La dotazione annua del predetto fondo è di 250 milioni di euro nel 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.*

*al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013.*

**3. 80.** (ex 0. 7. 300. 58.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 30.*

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese*

le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per l'anno 2013, e a 54 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.

**3. 81.** (ex 0. 7. 300. 73.) Messina, Di Giuseppe, Rota.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

*30-bis.* Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: « limitatamente » sono inserite le seguenti: « alla pesca e ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.

**3. 121.** (ex 12. 262.) Marinello.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

35-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.

**3. 82.** (ex 12. 180.) Damiano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 36, dopo la parola: 2015 aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

*Conseguentemente, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:*

36-bis. Le disposizioni del comma 36 previste per il trasferimento di risorse negli anni 2013, 2014, 2015 si applicano in quota parte alle Autorità interessate sino al raggiungimento delle quote di competenza attribuite a ciascuna Autorità beneficiaria del trasferimento medesimo.

36-ter. Il meccanismo perequativo previsto dall'ultimo periodo del comma 241 dell'articolo 2 legge 23 dicembre 2009, n. 191 in favore delle Autorità contribuenti per gli anni 2013, 2014, 2015 si applica alle sole Autorità interessate dall'attuazione del disposto del presente comma.

**3. 83.** (ex 12. 20) Quartiani, Nannicini.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 37.*

**3. 84.** (ex 12. 92.) Fugatti, Bitonci, D'Amico, Comaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 38.*

**3. 85.** (ex 12. 138.) Rainieri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 38, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione Agea provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, mentre nei casi di decadenza definitiva dal beneficio della rateizzazione, Agea provvede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione

del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società” »;

b) alla lettera b) sopprimere il capoverso 10-ter.

**3. 86.** (ex 12. 404.) Cimadoro, Di Giuseppe, Messina, Rota, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 38, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

**3. 87.** (ex 12. 139.) Rainieri.

Commissione	Governo

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « ad alto rendimento » aggiungere le seguenti: « o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, allegato II, punti a) e b). L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015”.

\* **3. 88.** (ex 12. 319.) Marchioni.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « ad alto rendimento » aggiungere le seguenti: « o da

fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, allegato II, punti *a)* e *b)*. L'agevolazione di cui al precedente periodo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è quantificato in euro 45.500.000 per l'anno 2013, in euro 45.500.000 per l'anno 2014 e in euro 45.500.000 per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015”.*

\* 3. 89. (ex 12. 319.) Mazzocchi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

*38-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:*

*« ART. 62-quater.*

*(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).*

1. Qualsiasi prodotto che utilizzi sostanze, naturali o frutto di sintesi chimica,

che abbia la funzione di succedaneo del tabacco o dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La medesima imposta di consumo si applica altresì alle sostanze indicate nel presente comma.

2. Ai prodotti ed alle sostanze di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo e di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per l'iscrizione in apposita tariffa dei prodotti e sostanze di cui al comma i e per l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi ».

3. 90. (ex 12. 187.) Graziano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

*38-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed*

integrazioni, dopo il Titolo I, Capo III-*bis*, è aggiunto il seguente Capo:

“CAPO III-*ter*.

(*Cartine e filtri per arrotolare le sigarette*).

ART. 39-*terdecies*.

(*Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento*).

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) « cartine per sigarette », i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette;

b) « filtri per sigarette », i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 « Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico ».

ART. 39-*quaterdecies*.

(*Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa*).

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liqui-

dazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette”.

**3. 91.** (ex 12. 186.) Graziano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-*bis*. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « punti percentuali » aggiungere le seguenti: « e sino a 0,6 punti percentuali nel caso di soggetti proprietari di oltre 2 alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato ».

**3. 92.** (ex 12. 166.) Braga.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-*bis*. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « immobili locati » sono aggiunti le seguenti: « , con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5,

comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 31 ».

**3. 93.** (ex 12. 165.) Braga.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è aumentata l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2012: +2.000;

2013: +2.000;

2014: +2.000.

**3. 94.** (ex 12. 147.) Mariani.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato pari a 50 milioni.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

**3. 95.** (ex 12. 137.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:*

38-bis. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea

all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.

38-ter. Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente”.

**3. 96.** (ex 12. 94.) Fugatti, Bitonci, Forcolin, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. I commi da 2 a 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

**3. 97.** (ex 12. 86.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Forcolin.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. Il comma 11 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: L'accertamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e del prelievo unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 296, può essere definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

**3. 98.** (ex 12. 45.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: È parificata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta*

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 99.** (ex 12. 55.) Rubinato.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

*38-bis.* L'addizionale del 6 per cento sulla parte di vincita eccedente euro 500, conseguita mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, per il solo anno 2013, la misura del prelievo erariale unico sull'ammontare delle somme giocate con i predetti apparecchi è pari al 4,64 per cento delle somme stesse.

**3. 100.** (ex 12. 40.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

*38-bis.* All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « a decorrere dall'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2014 ».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

**3. 101.** (ex 12. 064.) De Micheli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

*ART. 40-bis.* Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A – Parte II, dopo il numero 24 è inserito il seguente: « 24-*bis*) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*) »;

*40-ter.* La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*40-quater.* All'onere di cui ai commi 40-*bis* e 40-*ter*, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico



dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*40-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 102.** (ex 12. 013.) Caparini, Togni, Fugatti, Bitonci, Consiglio, Polledri, Forcolin.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

*40-bis.* All'articolo 5 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* a decorrere dal 1o gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 5,5 per cento »;

*b)* al comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla lettera *b)*, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate;

*b)* a decorrere dal 1o marzo 2013 la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e di conseguenza si applica un prelievo del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate. »;

*c)* al comma 2, la lettera *c)* è soppressa.

*40-ter.* Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma *40-bis*, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, in via principale per un ammontare di 80 milioni annui per interventi per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto di stabilità interno. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

**3. 103.** (vedi 12. 012. parte ammissibile) Nannicini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

*40-bis.* All'articolo 13 comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e sino a 0,6 punti percentuali nel caso alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato, di proprietà di soggetti passivi che possiedono nel ter-

ritorio comunale oltre 2 alloggi in tali condizioni.

**3. 104.** (ex 12. 072.) Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. All'articolo 13, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia adottata un'aliquota superiore al massimo ordinariamente consentito agli alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto di affitto registrato, l'aliquota relativa alle abitazioni locate con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, deve essere pari all'aliquota di base di cui al comma 6, diminuita in misura almeno pari al superamento del massimo consentito di cui al presente periodo ».

**3. 105.** (ex 12. 073.) Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

40-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2014 ».

40-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

40-quater. Il comma 13-bis dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 40-ter.

40-quinquies. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

**\* 3. 106.** (ex 12. 052.) Osvaldo Napoli, Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:*

40-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2014 ».

40-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini

dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

*40-quater.* Il comma 13-*bis* dell'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 40-*ter*.

*40-quinquies.* Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

\* **3. 107.** (ex 12. 067.) Bitonci, Fugatti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

*40-bis.* Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in

vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

*40-ter.* Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 40-*bis*:

a) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

b) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 40-*bis* deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente ad interventi di riduzione della pressione fiscale, sia diretta che indiretta, ovvero a contenere l'aumento delle aliquote IVA, previste dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011, corretto, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al fine di sostenere un processo espansivo di crescita del PIL.

**3. 108.** (ex 12. 03.) Fugatti, Bitonci, Forcolin, Polledri.

Commissione	Governo

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Il trattamento economica onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

3. 109. (ex 12. 040.) Fugatti, Bitonci, Polledri, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

40-ter. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1,

comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 110. (ex 12. 031.) Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

(Regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni espulse dal mercato del lavoro).

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del regime agevolato previsto dal presente articolo i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, espulsi dal mercato del lavoro, che abbiano già usufruito del periodo di cassa integrazione o di mobilità e che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

2. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime di cui al presente articolo comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

3. Non possono avvalersi del presente regime:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

4. I contribuenti che optano per il presente regime non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

5. I contribuenti sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

6. Sul reddito determinato ai sensi del precedente comma 2 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

7. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

11. I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

12. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dell'articolo 1. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1 dell'articolo 1, di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il

diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del presente regime a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1) dell'articolo 1, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

13. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al presente regime ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del presente regime, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al presente regime, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal presente regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello di cui alla presente legge.

14. I contribuenti che aderiscono al presente regime sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

15. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui alla presente legge che determinano la cessazione del presente regime, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il presente regime cessa di avere applicazione dal-

l'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dello stesso articolo 1. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), di oltre il 50 per cento.

16. Per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regime i contributi previdenziali ed assistenziali, indipendentemente dalla sezione contributiva, sono ridotti del 50 per cento.

ART. 3-*ter*.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1:

*a*) le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;

*b*) i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. 111. (ex 12. 034.) Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri.

Commissione	Governo

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2013:  
 CP: + 480.000;  
 CS: + 480.000.

**3. 112.** (ex 13. 11.) Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Sarubbi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la legge n. 147 del 1992 (2.1. – 1710), con i seguenti importi:

2013:  
 CP: + 100.000;  
 CP: + 100.000.

2014:  
 CP: + 100.000;  
 CS: + 100.000.

2015:  
 CS: + 100.000;  
 CS: + 100.000.

**3. 113.** (ex 13. 27.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.



*Conseguentemente alla Tabella C, missione: Diritti sociali politiche sociali e famiglia programma trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20 comma 8 Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap.3671) apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 40.000;  
CS: + 40.000.

2014:

CP: + 40.000;  
CS: + 40.000.

2015:

CP: + 40.000;  
CS: + 40.000.

**3. 114.** (ex 13. 19.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce Ministero per i beni e le Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000;

2014:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000.

2015:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000.

**3. 115.** (ex 13. 28.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

*Conseguentemente alla Tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *programma* trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20 comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap 3671) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000.

2014:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000.

2015:

CP: + 30.000;  
CS: + 30.000.

**3. 116.** (ex 13. 17.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per

un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

*Conseguentemente alla Tabella C, missione* Diritti sociali politiche sociali e famiglia *programma* trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art. 20 comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap. 3671) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 25.000;  
CS: + 25.000.

2014:

CP: + 25.000;  
CS: + 25.000.

2015:

CP: + 25.000;  
CS: + 25.000.

**3. 117.** (ex 13. 18.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad

eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione:* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – Cap. 2185) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 20.000;  
CS: + 20.000.

**3. 118.** (ex 13.7.) Bossa, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Sarubbi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2013.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione:* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 11.000;  
CS: + 11.000.

**3. 119.** (ex 13. 10.) Sbroellini, Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 42 aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

*Conseguentemente alla Tabella C, missione* Diritti sociali politiche sociali e famiglia *programma* sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle fi-

nanze – Decreto legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

2014:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

2015:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

**3. 120.** (ex 13. 16.) Laura Molteni, Fabi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

TABELLA A.

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2013: – 8.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella A, aggiungere la seguente voce Mini-*

*stero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:*

2013: + 8.000.

**Tab. A. 1.** (ex Tab. A. 3.) Braga.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: – 2.000;

2014: – 2.000;

2015: – 2.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella A, aggiungere la voce Ministero dello sviluppo economico con i seguenti importi:*

2013: + 2.000;

2014: + 2.000;

2015: + 2.000.

**Tab. A. 2.** (ex Tab. A. 19.) Duilio.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: – 1.300;

2014: – 1.300;

2015: – 1.300;

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 1.300;

2014: + 1.300;

2015: + 1.300.

**Tab. A. 3.** (ex Tab. A. 11.) Motta.

Commissione	Governo

\* \* \*

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2012: – 1.000;

2013: – 1.000;

2014: – 1.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *con i seguenti importi:*

2012: + 1.000;

2013: + 1.000;

2014: + 1.000;

**Tab. A. 4.** (ex Tab. A. 8.) Mariani, Cenni.

Commissione	Governo

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2.300;

2015: – 2.300;

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Soccorso civile, *Programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – articolo 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 – Cap. 7443/p), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: 2.300;

CS: 2.300;

2015:

CP: 2.300;

CS: 2.300.

**Tab. A. 5.** (vedi Tab. A. 6. parte ammissibile) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2.300;

2015: – 2.300;

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *Programma Opere strategiche, edilizia sta-*

tale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 291 (1.7 – Cap 7188/p) punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: 2.300;

CS: 2.300;

2015:

CP: + 2.300;

CS: + 2.300.

**Tab. A. 6.** (vedi Tab. A. 7. parte ammissibile) Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2.300;

2015: – 2.300.

**Tab. A. 7.** (vedi Tab. A. 5. parte ammissibile) Fedriga, Bitonci, Fugatti, D'Amico, Montagnoli.

Commissione	Governo

*Alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 50.000;

2014: + 50.000;

2015: + 50.000;

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;

2014:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;

2015:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;

**Tab. A. 8.** (vedi Tab. A. 16.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali con i seguenti importi:*

2013: + 30.000;

2014: + 30.000;

2015: + 30.000.

Conseguentemente, al comma 42 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**Tab. A. 9.** (ex 13. 26.) Zazzera, Borghesi, Di Giuseppe.

Commissione	Governo

\* \* \*

Alla tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:

2013: + 10.000;

2014: + 10.000;

2015: + 10.000;

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000;

2014:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000;

2015:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000;

**Tab. A. 10.** (vedi Tab. A. 18.) Di Giuseppe, Rota, Messina.

Commissione	Governo

\* \* \*

Alla tabella A, aggiungere la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:

2013: + 2.000;

2014: + 2.000;

2015: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Sostegno al settore agricolo voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), (7.1 – Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: – 2.000;

CS: – 2.000.

2014:

CP: – 2.000;

CS: – 2.000.

2015:  
 CP: - 2.000;  
 CS: - 2.000.

**Tab. A. 11.** (vedi Tab. A. 17.) Di Giuseppe, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

\* \* \*

**TAB. B.**

*Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.817;  
 2014: - 4.152;  
 2015: - 3.633.

*Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Soccorso civile, Programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile - Art. 7, comma 1) contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 - 7443/p), apportare le seguenti variazioni:*

**Rifinanziamento:**

2013:  
 CP: 3.817;  
 CS: 3.817;  
 2014:  
 CP: 4.152;  
 CS: 4.152;

2015:  
 CP: + 3.633;  
 CS: + 3.633.

**Tab. B. 1.** (ex Tab. B. 2.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.817;  
 2014: - 4.152;  
 2015: - 3.633.

*Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007 - dell'articolo 2, comma 291 punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (1.7 - 7188/p), apportare le seguenti variazioni:*

**Rifinanziamento:**

2013:  
 CP: + 3.817;  
 CS: + 3.817;  
 2014:  
 CP: + 4.152;  
 CS: + 4.152;



2015:

CP: + 3.633;

CS: + 3.633.

**Tab. B. 2.** (ex Tab. B. 3.) Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Forcolin, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 15.000;

2015: – 15.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 15.000;

2015: + 15.000.

**Tab. B. 3.** (vedi Tab. B. 4. parte ammissibile) Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Commissione	Governo

*Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 100.001;

2014: + 100.001;

2015: + 100.001.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

**Tab. B. 4.** (ex 13. 6.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 100.000;

2014: + 100.000;

2015: + 100.000.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100*

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**Tab. B. 5.** (vedi 13. 5.) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Lovelli, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Commissione	Governo

\* \* \*

TAB. C.

*Alla tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1, reintegro Fondo protezione civile, (16.2 – cap. 7496) apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 8.000;  
CS: + 8.000;

2014:

CP: + 8.000;  
CS: + 8.000;

2015:

CP: + 8.000;  
CS: + 8.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università*

*non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:*

2013:

CP: – 8.000;  
CS: – 8.000;

2014:

CP: – 8.000;  
CS: – 8.000;

2015:

CP: – 8.000;  
CS: – 8.000.

**Tab. C. 1.** (ex Tab. C. 10.) Mura, Borghesi, Piffari.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 165 del 1999 e decreto legislativo 188 del 2000 (7.1 – cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: – 30.000;  
CS: – 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, missione Agricoltura, politiche alimentari e pesca, programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge decreto legislativo 102/2004, articolo 15, comma 2 – Fondo*

di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2013:

CP: 30.000;  
CS: 30.000.

**Tab. C. 2.** (vedi Tab. C. 5.) Callegari, Fabi, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Comaroli, Montagnoli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dei mezzi tecnici di Produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – articolo 1, comma 1, Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 20.000;  
CS: + 20.000;

2014:

CP: + 20.000;  
CS: + 20.000;

2015:

CP: + 20.000;  
CS: + 20.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: – 20.000;  
CS: – 20.000;

2014:

CP: – 20.000;  
CS: – 20.000;

2015:

CP: – 20.000;  
CS: – 20.000.

**Tab. C. 3.** (ex Tab. C. 8.) Marinello.

Commissione	Governo

\* \* \*

Alla tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente *programma* tutela e conservazione della fauna e della flora salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 549 del 1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 4.000;  
CS: + 4.000;

2014:  
 CP: + 4.000;  
 CS: + 4.000;

2015:  
 CP: + 4.000;  
 CS: + 4.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:*

2013:  
 CP: – 4.000;  
 CS: – 4.000;

2014:  
 CP: – 4.000;  
 CS: – 4.000;

2015:  
 CP: – 4.000;  
 CS: – 4.000.

**Tab. C. 4.** (ex Tab. C. 11.) Borghesi, Mura, Piffari.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente ricono-*

*sciute, (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti variazioni:*

2013:  
 CP: – 8.000;  
 CS: – 8.000;

2014:  
 CP: – 5.000;  
 CS: – 5.000;

2015:  
 CP: – 5.000;  
 CS: – 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:*

2013:  
 CP: + 8.000;  
 CS: + 8.000;

2014:  
 CP: + 5.000;  
 CS: + 5.000;

2015:  
 CP: + 5.000;  
 CS: + 5.000.

**Tab. C. 5.** (ex Tab. C. 12.) Palagiano, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

TAB. E.

*Alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 148 del 1993: convertito con modificazioni dalla legge 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione – Art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (2.5 – Cap 7499) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:

CP: -160.000;  
CS: -160.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Soccorso civile, programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – Art.7: contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 7443/p) apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:

CP: +160.000;  
CS: +160.000.

**Tab. E. 1.** (ex Tab. E. 5.) Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Polledri, Forcolin.

Commissione	Governo

*Alla tabella E, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari – Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (3.1 – – Cap 7493):*

Riduzione:

2013:

CP: -1.000.000;  
CS: -1.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere pubbliche e infrastrutture aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. – Cap 7464), con le seguenti:*

Rifinanziamento:

2013:

CP: 1.000.000;  
CS: 1.000.000.

**Tab. E. 2.** (ex Tab. E. 1.) Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtonone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sbroliini, Sarubbi.

Commissione	Governo

*Alla Tabella E, missione Soccorso civile, programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile – Art. 7: contributi a favore delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi calamitosi (6.2 – Cap. 7443) apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2013:

CP: +15.000;  
CS: +15.000.

2014:

CP: +15.000;  
CS: +15.000.

2015:

CP: +15.000;  
CS: +15.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, programma Sistemi idrici, idraulici ed elettrici, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese – EAPP – Art. 1, comma 1: ente autonomo acquedotto pugliese, (1.5 – Cap. 7156) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:

CP: –15.000;  
CS: –15.000.

2014:

CP: –15.000;  
CS: –15.000.

2015:

CP: –15.000;  
CS: –15.000.

**Tab. E. 3.** (ex Tab. E. 4.) Fedriga, Fugatti, Bitonci, Comaroli, D'Amico.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:

CP: –321.000;  
CS: –321.000.

2014:

CP: –261.000;  
CS: –261.000.

2015:

CP: –268.000;  
CS: –268.000.

**Tab. E. 4.** (ex Tab. E. 9.) Di Stanislao, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

*Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (1.1 – 7421) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2013:

CP: -1.075.000;  
CS: -1.075.000;

2014:

CP: -1.004.000;  
CS: -1.004.000;

2015:

CP: -1.025.000;  
CS: -1.025.000.

**Tab. E. 5.** (ex Tab. E. 8.) Di Stanislao, Borghesi, Mura.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)**

€ 8,00



\*16EME0005450\*